

**REGOLAMENTO (CE) N. 1985/2003 DEL CONSIGLIO
del 10 novembre 2003**

**che modifica il regolamento (CE) n. 427/2003 relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia
per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 427/2003 ⁽¹⁾ stabilisce contingenti quantitativi per taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1351/2003 della Commissione ⁽²⁾ ha stabilito le modalità di gestione della prima frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2004 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese.
- (3) In considerazione dell'allargamento della Comunità europea previsto per il 1° maggio 2004 è opportuno aumentare i contingenti a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 e dell'intesa sull'interpretazione di tale articolo.

- (4) Pertanto, è opportuno modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 427/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 427/2003 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MARZANO

⁽¹⁾ GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 192 del 31.7.2003, pag. 8.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Programma di graduale eliminazione dei contingenti industriali (non tessili) sulle importazioni originarie della Cina

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Gennaio-dicembre 2003	Gennaio-aprile 2004	Maggio-dicembre 2004	2005
Calzature	ex 6402 99 ⁽¹⁾	47 480 959	18 201 035	58 538 970	Eliminazione
	6403 51 6403 59	3 712 459	1 423 109	3 183 457	Eliminazione
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	14 698 530	5 634 436	13 992 904	Eliminazione
	ex 6404 11 ⁽²⁾	22 106 953	8 474 332	18 901 998	Eliminazione
	6404 19 10	38 683 955	14 828 849	33 502 413	Eliminazione
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	73 139	28 036	67 905	Eliminazione
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana	6912 00	55 334	21 212	58 124	Eliminazione

⁽¹⁾ Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attenuare gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽²⁾ Escluse:

- a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attenuare gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.»